

Statuto del Centro Ricerche Personaliste

Modifiche Approvate nell'assemblea straordinaria del 3 ottobre 2016

Capo I DELL'ASSOCIAZIONE

ART.1. L'associazione culturale senza fine di lucro, denominata "Centro Ricerche Personaliste", costituita nel luglio del 1988, con modifiche statutarie del 24.02.2004, giusto atto del notaio Eugenio Giannella, Repertorio n. 34230 Raccolta n. 9485, ai sensi delle norme del codice civile, ha sede centrale in Teramo, Via Nicola Palma, n. 33.

L'associazione è articolata in sezioni staccate, redazioni periferiche della rivista "Prospettiva Persona", Centri associati, laboratori specifici, ciascuno con propria autonomia finanziaria e di azione, fatta salva la necessaria condivisione delle finalità previste dall'art. 2.

ART. 2. L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività ispirata ai principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosa dei diritti inviolabili della persona. In particolare persegue:

- a) la ricerca di modelli teorici e pratici, nonché di categorie filosofiche e sociologiche utili al rinnovamento della società e della politica;
- b) l'informazione e la formazione sui problemi della società contemporanea, con l'uso delle più moderne tecniche scientifiche di analisi, di ricerca e di divulgazione, tenendo presente il pluralismo linguistico europeo;
- c) la sollecitazione dell'impegno culturale e sociale della comunità italiana ed europea a partire dalla comunità territoriale in cui opera;
- d) l'approfondimento specifico dei problemi etici, sociali, politici, religiosi, culturali ed economici delle comunità regionali in cui opera, a partire da quella abruzzese, sede del centro nazionale;
- e) l'aggiornamento della classe docente di ogni ordine e grado;
- f) la formazione culturale permanente degli adulti e dei giovani;
- g) la promozione di momenti artistico-culturali, musicali, teatrali, letterari e poetici.

ART. 3. I settori di specializzazione e di ricerca nei quali l'Associazione articola la propria attività sono tutte quelle scienze e rami di attività che si riferiscono alla cultura, alla società, alla politica, all'etica, al diritto, alla religione, alla pedagogia, alla scienza, alla sanità, all'amministrazione, all'economia, all'emigrazione, all'arte, alla musica, alla letteratura, al teatro, alla poesia, all'informazione, all'emarginazione, al welfare, al sociale, alla storia, all'aggiornamento pedagogico professionale per insegnanti, con particolare riferimento all'ispirazione personalista e alla dimensione territoriale, regionale, nazionale, europea e mondiale.

ART. 4. L'Associazione svolge la sua attività attraverso:

- a) Seminari ed incontri di studio e di aggiornamento culturale
- b) Convegni, tavole rotonde, conferenze, incontri tematici
- c) Indagini e ricerche
- d) Pubblicazioni e notiziari cartacei, audio o video (DVD) e web
- e) Corsi di formazione e aggiornamento anche via web
- f) Convegni nazionali e internazionali su tematiche personaliste
- g) Edizione di riviste, giornali, periodici in forma cartacea e telematica
- h) Edizione di testi sia in forma cartacea che telematica
- i) Sito web con news e collegamento in mailing list e in link con altre associazioni
- j) Compartecipazione come associazione a convegni, seminari, corsi, manifestazioni artistiche, letterarie, teatrali e musicali, a livello nazionale ed internazionale, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- k) Ogni attività idonea al raggiungimento del fine associativo, tra cui la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- l) La richiesta di finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- m) La presentazione di progetti di finanziamento europeo per sé o per terzi, sia come associazione leader che come partner nazionale e/o internazionale
- n) Organizzazione e gestione di apposita "Sala di Lettura" con biblioteca aperta al pubblico e collegata con le reti SBN, ICCU, CEIBIB.
- o) Promozione, organizzazione e gestione di momenti artistici e musicali
- p) L'esercizio, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, di attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali e artistiche connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

ART. 5. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Capo II. Dei Soci e degli organi dell'associazione

Titolo I – Dei Soci

ART.6. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) Il Direttore responsabile.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di Revisori dei Conti o un revisore unico o qualsiasi altro organo esecutivo ed operativo che essa ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

ART.7. Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso, debitamente documentato, per eventuali spese sostenute, che dovrà essere autorizzato dal Presidente

ART. 8. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini maggiorenni che condividano gli scopi dell'associazione, che accettino le previsioni dello Statuto e del regolamento interno e si impegnino a dedicare in maniera gratuita e volontaria una parte del loro tempo per il raggiungimento di detti scopi.

Possono inoltre far parte dell'Associazione come “soci aderenti” i gruppi redazionali periferici di “Prospettiva Persona”, gli abbonati a “Prospettiva persona” e a “La Tenda in Prospettiva Persona”, le sezioni periferiche del CRP, i Centri associati, che intendono realizzare le finalità del centro.

ART.9. L'ammissione all'Associazione dell'aspirante socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, completa di tutte le generalità. Per i soci aderenti vale la sottoscrizione dei relativi abbonamenti

e/o la richiesta scritta. Ai sensi della legge 675/96 e succ. mod. e int., tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

ART. 10. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Aderenti

ART.11. Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. I Soci Fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo. Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione e che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

I Soci Ordinari hanno diritto di voto attivo e passivo. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annualmente determinata dall'Assemblea Ordinaria.

ART. 12. I “soci aderenti” sono amici dell’associazione che si mettono a disposizione, in maniera volontaria e gratuita, al fine di garantire, compatibilmente con la disponibilità dichiarata, la realizzazione di attività previste dallo Statuto. La qualifica di “socio aderente” si riceve anche con la sottoscrizione degli abbonamenti alle riviste edite dal CRP. Sono soci aderenti anche i membri dei Centri associati (sezioni dell’associazione e redazioni periferiche nazionali e internazionali di “Prospettiva Persona”, qualora sia accolta la loro richiesta di associarsi). I soci aderenti possono contribuire con abbonamento o contributo volontario alla vita dell’Associazione.

ART.13. La proposta di nomina dei responsabili e coordinatori dei Centri associati spetta alle singole articolazioni, ma deve essere ratificata da delibera del Consiglio Direttivo Centrale. I Centri Associati operano in piena autonomia finanziaria, coerentemente alla natura non lucrativa del centro e senza possibilità di rivalsa economica sulla sede centrale per iniziative assunte autonomamente o patrocinate del CRP.

ART.14. I soci fondatori e ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. I soci fondatori a parità di votazione hanno la precedenza.

Tutti i soci ordinari hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle normative vigenti e dal presente Statuto, ed hanno altresì diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

ART.15. Il comportamento del socio ordinario nei confronti degli altri soci, degli aderenti e dei terzi che entrino in relazione con l'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART.16. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare o al Consiglio Direttivo centrale (in caso di socio ordinario) o al coordinatore del Consiglio direttivo di sezione(nel caso di socio aderente), con congruo preavviso.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 15 o per gravi motivi che abbiano arrecato o possano arrecare un pregiudizio morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e viene comunicata al medesimo con lettera R.R contenente la delibera di esclusione e le relative motivazioni. La delibera di esclusione viene ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione successiva alla sua adozione.

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso o che siano stati esclusi, non possono richiedere la restituzione delle quote versate e di ogni conferimento ad ogni titolo prestatato e perdono ogni diritto sul patrimonio dell'associazione.

Le quote e i contributi versati sono intransmissibili, anche in caso di morte del socio stesso, ma in ogni caso senza la possibilità di rivalsa degli eredi.

TITOLO II DELL'ASSEMBLEA

ART.17. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione e si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo nella sede sociale o in altro luogo stabilito dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Direttore responsabile. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i Soci Ordinari che abbiano già versato la quota associativa annuale al momento della convocazione dell'assemblea.

ART.18. L'Assemblea Ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede e ne dirige i lavori. In caso di assenza o impedimento del Presidente o di volontà comune di tutti i soci l'Assemblea può essere convocata e presieduta dal Direttore Responsabile.

Possono richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria la metà dei soci un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e i componenti dell'organo revisore dei conti, qualora previamente istituito.

L'Assemblea si considera validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati e di tre componenti il Consiglio Direttivo.

In seconda convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita, qualsiasi sia il numero dei soci presenti, con la presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio Direttivo.

ART.19. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso le sede sociale o mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dalla Associazione e/o mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Ordinari ed equiparati.

La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, e deve pervenire a ciascun socio almeno cinque giorni prima della data prescelta. L'Assemblea delibera solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno comunicato ai soci nella convocazione, salva concorde volontà di tutti i soci presenti che rappresentino la maggioranza dei soci ordinari ed equiparati.

ART.20. Hanno diritto di voto i Soci Ordinari ed equiparati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese con la maggioranza più uno dei soci presenti e di quelli rappresentati per delega e sono adottate con voto palese, fatte salve quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o in ogni altro caso in cui l'assemblea ritenga opportuno deliberare con voto segreto. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".

ART.21. L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. In particolare:

a) elegge il Consiglio Direttivo;

b) delibera sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione; sul bilancio di previsione; sull'entità della quota associativa; sulla decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Collegio dei Revisori; sulla nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori o del revisore unico; sui Probitari; su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria;

c) elegge il Presidente;

d) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

e) approva il programma annuale dell'associazione.

ART.22. L'Assemblea Straordinaria è costituita dalla metà più uno dell'insieme formato dai Soci Ordinari ed equiparati sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente o del Direttore. Possono richiedere la convocazione anche il Collegio dei revisori, ove costituito, oppure il revisore unico dei conti, la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.

Si considera validamente costituita anche l'assemblea plenaria in cui sia presente la totalità dei soci, dei componenti il Consiglio Direttivo, e qualora i presenti si dichiarino adeguatamente informati e preparati sugli argomenti da trattare.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno.

Le votazioni in Assemblea Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali può essere necessaria la segretezza del voto.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria si intendono validamente assunte quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega.

ART.23. L'Assemblea Straordinaria delibera:

a) sulle eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo, salvo diversa numerazione, che devono essere approvate dai due terzi dei Soci Ordinari ed equiparati;

b) sulla cessazione anticipata del Consiglio Direttivo e sulla sua sostituzione;

c) sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore col voto favorevole di 2/3 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci ordinari iscritti, purché in regola con il pagamento della quota ai sensi dell'art.11. Possono partecipare con diritto di parola, ma non di voto (attivo e passivo) anche i soci aderenti.

ART.24. Il segretario redige processo verbale delle sedute dell'Assemblea. In caso di assenza del segretario, viene nominato un segretario temporaneo tra i soci presenti.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dall'estensore (anche in forma computerizzata) su apposito registro (o contenitore), conservato e vidimato a cura del Presidente e/o dal Direttore nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. L'approvazione del verbale di norma viene fatta seduta stante. Qualora fosse necessario, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

TITOLO III. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 25. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea. Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri e resta in carica tre anni. I membri possono essere rieletti senza limitazione. Sceglie al suo interno un presidente che propone alla votazione dell'Assemblea. Questi rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio. Il Consiglio direttivo inoltre nomina al suo interno il direttore responsabile e un tesoriere, che prendono parte ai lavori del Consiglio con diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento, sia pure temporaneo, del Presidente, il potere di rappresentanza legale spetta al Direttore responsabile.

Sceglie tra i soci aderenti un segretario. Nomina tra i membri del Direttivo un Tesoriere. Nomina un Consiglio scientifico di livello nazionale e internazionale su proposta del direttore. Nomina e rinnova ogni cinque anni il Presidente onorario del Consiglio scientifico.

ART.26. Il Consiglio direttivo si riunisce due volte l'anno, di cui almeno una volta per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché per l'approvazione dei programmi e delle iniziative, proposte dal Direttore responsabile.

Il Consiglio direttivo è convocato su decisione del presidente, del direttore responsabile, o, d'ufficio, su richiesta di tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Il presidente del Consiglio direttivo coordina i lavori, convoca le riunioni e le presiede. In caso di urgenza, il direttore responsabile può richiedere la convocazione di riunioni straordinarie, che possono essere validamente richieste e convocate anche da tre componenti il Consiglio Direttivo. Le riunioni di Consiglio sono valide se è presente la metà dei componenti del Consiglio e le decisioni si assumono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

ART.27. I verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio direttivo debbono essere redatti (anche in forma computerizzata) dal Segretario o, in sua assenza, da un consigliere delegato. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere trascritti (anche in forma computerizzata) nel registro dei verbali o contenitore vidimato dal Presidente o dal Direttore, conservati e messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

ART.28. Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio direttivo:

1. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
2. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
3. ammette i nuovi soci ordinari e aderenti.
4. approva le richieste di adesione dei Centri associati o redazioni della rivista.
5. adotta le procedure di esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'assemblea, e la decadenza da soci aderenti.

Il Consiglio Direttivo predispone appositi comitati o laboratori, con particolare ma non esclusivo riferimento agli aspetti didattici, promozionali, logistici, editoriali che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Tale bilancio e tale quota devono essere ratificati in sede di Assemblea Ordinaria dei soci, da convocarsi entro il mese di aprile. Entro il mese di giugno il Consiglio Direttivo deve approvare in forma definitiva il rendiconto finanziario ed economico dell'anno precedente, da sottoporre alla ratifica della prima Assemblea successiva utile.

TITOLO IV DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE RESPONSABILE

ART.29. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio dinanzi alle autorità giudiziaria ed amministrativa e ne esprime le determinazioni all'esterno in qualsiasi occasione.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti che esegue o direttamente, o tramite il direttore o tramite il tesoriere.

In caso di assenza, impedimento temporaneo o dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Direttore responsabile, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore responsabile e dai Consiglieri, provvede a realizzare il perseguimento delle finalità dell'Associazione assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative all'uopo disposte di fronte alla Associazione.

ART.30. Il Direttore responsabile viene nominato, di preferenza, tra i soci fondatori dal Consiglio direttivo. La carica di Direttore non scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Rappresenta legalmente l'Associazione in caso di assenza o impedimento, sia pure temporaneo, di dimissioni del Presidente ai sensi degli artt. 24, 25 e 29.

Promuove i programmi e li propone al Consiglio direttivo. Propone i nominativi del Consiglio scientifico e ne funge da segretario. Attua le iniziative stabilite con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni amministrative e contabili necessarie o utili per la realizzazione delle iniziative stesse, salva successiva verifica da parte del Consiglio Direttivo.

Presiede i gruppi di lavoro e di organizzazione, cura le relazioni con le istituzioni, con i centri culturali nazionali e internazionali, con i Centri Associati. Rappresenta l'Associazione ai congressi scientifici nazionali e internazionali.

Mantiene i contatti culturali e scientifici con i Centri Associati, li visita regolarmente e ne relaziona al Consiglio direttivo e all'Assemblea.

Ha la facoltà, d'accordo con il Consiglio Direttivo, di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri o da soci, possono farne parte anche amici e aderenti.

Può essere rimosso su decisione unanime dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera adottata dai tre quarti dei partecipanti all'Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Direttore.

ART. 31.

Il Presidente e il Tesoriere restano in carica per la durata del mandato del Consiglio di cui fanno parte.

Possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea ordinaria. In tale caso rimangono in carica fino alla nomina di nuovi incaricati.

ART. 32.

Il Consiglio scientifico deve essere internazionale e di alto livello. Si riunisce ogni volta che lo si ritiene opportuno su invito del direttore responsabile del centro, nonché segretario del medesimo. Discute la linea scientifica delle attività del Centro e ne garantisce la correttezza metodologica e scientifica.

ART. 33.

Il collegio dei revisori dei conti, qualora venga eletto, è formato da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi eleggono nel loro seno un Presidente.

Il Collegio resta in carica tre anni e i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultati non eletti. Mancando tale possibilità si procede ad una nuova elezione dei componenti.

Al collegio dei revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previste dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo, da comunicare poi al Consiglio direttivo.

Qualora lo si ritiene opportuno, il Consiglio direttivo può nominare il revisore unico dei conti cui vengono attribuite le stesse funzioni, obblighi e diritti attribuite dal presente articolo all'organo collegiale.

TITOLO V Delle Risorse, del Bilancio, Della durata, Dello scioglimento

ART. 34. Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

- a) quote ordinarie dei soci;
- b) contributi volontari degli aderenti e abbonamenti alle riviste del CRP;
- c) contributi di privati;
- d) contributi straordinari dei soci;
- e) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) contributi derivanti dalle iniziative sociali;
- l) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- m) liberalità tra vivi e mortis causa che potrà essere autorizzata conformemente alla Legge
- n) redditi di capitali mobili ed immobili dell'eventuale fondo patrimoniale;

o) remunerazione, compensi e noleggi percepiti per i servizi resi a terzi di carattere didattico, editoriale, educativo;

p) ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;

q) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.

r) iniziative promozionali o spazi pubblicitari sui propri organi di stampa o sul sito web secondo le norme stabilite dalla legge.

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

ART.35. I bilanci sono predisposti su proposta del direttore dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il Consiglio direttivo di approvazione del bilancio consuntivo definitivo deve tenersi entro la data del 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. La prima Assemblea successiva lo deve ratificare.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART.36. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

ART.37. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci convocati in assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, l'assemblea straordinaria, deliberando e votando conformemente all'art. 23 -nomina un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone estranee all'Associazione. Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza notoria, associata o no, avrà tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 38. Ai sensi del presente articolo i soci, in caso di controversia, sono obbligati a rimettersi alle decisioni del Collegio dei Probiviri, nominato all'uopo dall'Assemblea, la risoluzione delle controversie insorte tra di loro e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso relative all'interpretazione delle disposizioni contenute

nel presente statuto e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per ogni singola controversia si procederà, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto delle controversie, il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme ed i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Art. 39. Il Collegio dei Probiviri potrà essere composto di 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea fra persone preferibilmente estranee all'Associazione. Il Presidente viene eletto dai 3 (tre) membri suddetti nella prima riunione. I tre Probiviri durano in carica il tempo necessario alla risoluzione delle controversie e in ogni caso non più di tre anni a partire dalla data di nomina e possono essere, nei modi innanzi indicati, confermati nell'incarico. Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione, assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

NORME TRANSITORIE

ART.40. Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia.

Comitato Scientifico

La presidenza del Comitato scientifico internazionale è stata inizialmente affidata al filosofo francese Paul Ricoeur, che ha seguito la nascita e lo sviluppo della rivista nelle sue prime fasi. Attualmente è tenuta dall'americano Robert Royal, del *Faith & Reason Institute* di Washington, nonché Editor-in-chief di "The Catholic Thing".

carica già detenuta da Alino Lorenzon, emerito di filosofia dell'Università di Estato di Rio de Janeiro e Giorgio Campanini, emerito Storia delle dottrine Politiche dell'Università di Parma

. Il comitato è composto da **45 studiosi di 11 nazioni di 33 Atenei**. Vi è una rete di collegamento più allargata di amici e corrispondenti, che comprende **73 studiosi di 12 nazioni e di 40 Università**. La metafora della rete sta ad indicare un legame flessibile e aperto tra i componenti a differenza di quelli più strutturati e compatti di un movimento.